



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Decreto del Presidente

n. 10

del 19/08/2024

Pagina 1

OGGETTO: Elezioni 2024 del Consiglio Provinciale – Indizione comizi.

Il Presidente della Provincia

RICHIAMATA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che ha introdotto il nuovo sistema elettivo di secondo grado per le amministrazioni provinciali;

CONSIDERATO che la L. 56/14 - ai commi 59, 67 e 68 del suo unico articolo stabilisce che:

- il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da 12 componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti;
- il Presidente della Provincia dura in carica quattro anni e il Consiglio provinciale dura in carica due anni;

ACCERTATO che il Consiglio Provinciale è stato eletto in data 18 dicembre 2021;

RICORDATO che le elezioni per il rinnovo degli organi di governo delle Province dovranno tenersi entro 60 giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia;

RICORDATO altresì che il Comitato Direttivo di UPI, nella riunione del 18 aprile 2024 ha individuato la data del 29 settembre 2024 per lo svolgimento delle elezioni provinciali previste nel 2024;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 4-bis, del Decreto-legge 24 gennaio 2024, n. 7, coordinato con la Legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38, secondo cui: «*Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo.*»;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 32/2014 “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Decreto del Presidente

n. 10

del 19/08/2024

Pagina 2

CONSIDERATO che la menzionata Circolare n. 32/2014 stabilisce - al punto 3) Indizione dei comizi elettorali - che i comizi per l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali vengono convocati con provvedimento del Presidente della Provincia adottato entro il 40° giorno antecedente quello della votazione ed opportunamente pubblicato, entro il medesimo termine, sul sito internet della Provincia;

PRESO ATTO della Legge 23 novembre 2012, n. 215 "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";

tutto ciò premesso

Decreta

1. Che i comizi per l'elezione del Consiglio Provinciale sono convocati - presso la sede della Provincia di Arezzo, P.zza della Libertà 3 - nella giornata di **domenica 29 settembre 2024**, con inizio delle operazioni di voto alle ore 8:00 e chiusura delle operazioni stesse alle ore 20:00.
2. Che le operazioni di scrutinio si svolgeranno il giorno 29 settembre 2024, a termine delle operazioni di voto;
3. Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica nei Comuni compresi nel territorio provinciale di Arezzo in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1).
4. Sono eleggibili a Consiglieri Provinciali i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica; l'elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12) e non inferiore alla metà degli stessi (6). Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Le liste dei candidati al Consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni (29 settembre 2024) dalla data delle votazioni. L'elettore può esprimere altresì un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014.
5. Che il presente Decreto venga pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e nell'apposita sezione *Elezioni Provinciali 2024* del sito istituzionale della Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it), e venga trasmesso alla Prefettura di Arezzo e ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Arezzo;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Decreto del Presidente

n. **10**

del **19/08/2024**

Pagina 3

6. Che i Comuni della Provincia di Arezzo provvedano alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio per un periodo di 40 giorni consecutivi (con decorrenza dal giorno **20 agosto 2024**), nonché alla massima diffusione presso i consiglieri comunali in carica.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dott. Alessandro Polcri